

XVI legislatura

Atto del Governo n. 22

"Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005"

ottobre 2008
n. 46



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

Nell'ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 22

"Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005"

ottobre 2008
n. 46

a cura di: M. Magrini

AVVERTENZA

Il presente *dossier* contiene le schede di lettura dello schema di decreto legislativo recante: <<Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005>> (Atto del Governo n. 22).

Il predetto schema di decreto – approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 19 settembre 2008 – è stato deferito alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, che esprimerà il parere entro il 29 ottobre 2008. Le Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 ottobre 2008. L'atto è stato altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5^a Commissione (Programmazione economica, bilancio), che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 29 ottobre 2008.

Alla Camera dei deputati, lo schema di decreto è stato deferito alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) che esprimeranno il parere entro il 29 ottobre 2008. Entro lo stesso termine, la V Commissione (Bilancio) dovrà esprimersi sui profili finanziari e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) si dovrà pronunciare sui profili di compatibilità comunitaria.

Lo schema di decreto – formato da 16 articoli più un allegato – è stato adottato nell'esercizio della delega di cui all'art. 15 della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007).

In base a quest'ultima disposizione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 34 del 2008 (ossia entro il 21 settembre 2008) uno o più decreti legislativi recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative del d.P.R. n. 148 del 1988, del d.-l. n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990), del d. lgs. n. 125 del 1997, del d. lgs. 322 del 1989, e di tutte le disposizioni normative relative alla materia valutaria, alla luce delle norme introdotte dal Regolamento (CE) n. 1889/2005. E' fatta salva la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi predetti.

I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare le disposizioni normative del Regolamento (CE) n. 1889/2005 con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie relative

alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

b) mantenere l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e coordinarlo ed armonizzarlo con l'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1889/2005;

c) prevedere adeguate forme di coordinamento e scambio di informazioni, tramite supporti informatici, tra le autorità competenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1089/2005 e le autorità di cui all'articolo 22 della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, nonché le autorità competenti di altri Stati membri e di un Paese terzo e la Commissione;

d) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, prevedendo anche procedimenti distinti a seconda delle violazioni commesse e delle sanzioni applicabili, apportando le conseguenti modifiche alla fase dell'accertamento e agli adempimenti oblatori;

e) riordinare il regime sanzionatorio, garantendo l'effettività dell'obbligo di dichiarazione e prevedendo sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, lo schema di decreto in commento ha l'obiettivo di coordinare e sistematizzare le norme vigenti in materia valutaria, adeguandole al Regolamento CE n. 1889/2005¹, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

Il fondamento giustificativo del Regolamento CE n. 1889/2005 risiede nella necessità di integrare le disposizioni della Direttiva 2005/60/CE (c.d. III direttiva antiriciclaggio) sul contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale².

Dal momento che tale direttiva ha perfezionato il meccanismo comunitario di controllo delle operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari e attraverso alcune tipologie di professioni, si è prospettato il rischio di incentivare l'aumento dei movimenti di denaro contante per finalità illecite: di conseguenza, si è ritenuto opportuno istituire un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio della Comunità europea.

Il Regolamento CE n. 1889/2005 è dunque intervenuto al fine di garantire la sussistenza, tra i Paesi comunitari, di un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere dell'Unione europea, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo – in capo ad ogni persona fisica che entri o esca

¹ Si ricorda che – ai sensi dell'art. 249, paragrafo 2, TCE – il regolamento comunitario ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

² La Direttiva 2005/60/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano dai d. lgs. nn. 109 del 2007 e 231 del 2007.

dall'Unione – di dichiarare il trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	17
Articolo 1 <i>(Definizioni)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Il d. lgs. n. 231 del 2007.....	23
Articolo 2 <i>(Finalità)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Obbligo di dichiarazione)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 4 <i>(Poteri di accertamento e di contestazione)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 5 <i>(Collaborazione e scambio delle informazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 6 <i>(Sequestro)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 7 <i>(Adempimenti oblatori)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 8 <i>(Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 9 <i>(Sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 10 <i>(Relazione annuale)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 11	

<i>(Informazioni per finalità conoscitive e statistiche)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 12	
<i>(Modifiche a disposizioni normative vigenti)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 13	
<i>(Norme abrogate)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 14	
<i>(Norme di coordinamento)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 15	
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 16	
<i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	73

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1
(Definizioni)

L'**articolo 1** dello schema di decreto legislativo in esame reca una serie di definizioni tecnico-giuridiche, al fine di circoscriverne l'ambito applicativo.

Articolo 2
(Finalità)

L'**articolo 2** enuncia le finalità dello schema di decreto all'esame delle Commissioni parlamentari.

Articolo 3
(Obbligo di dichiarazione)

L'**articolo 3** determina le modalità di attuazione dell'obbligo di dichiarazione di movimenti transfrontalieri di denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro. L'autorità deputata alla ricezione della dichiarazione viene individuata nell'Agenzia delle dogane.

Articolo 4
(Poteri di accertamento e di contestazione)

L'**articolo 4** disciplina i poteri di accertamento e di contestazione in capo all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza.

Articolo 5
(Collaborazione e scambio delle informazioni)

L'**articolo 5** dello schema di decreto dà attuazione agli artt. 6-7 del Regolamento CE n. 1889/2005, disponendo la necessaria collaborazione e lo scambio di informazioni con le corrispondenti autorità di altri Stati membri, nonché con la Comunità europea.

Articolo 6
(Sequestro)

L'**articolo 6** disciplina il sequestro delle somme di denaro che si trasferiscono o che si tentano di trasferire in violazione dell'**articolo 3**.

Articolo 7

(Adempimenti oblatori)

L'**articolo 7** introduce la possibilità di ricorrere all'oblazione immediatamente o entro dieci giorni dalla contestazione del mancato rispetto dell'obbligo di dichiarazione.

Articolo 8

(Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni)

L'**articolo 8** disciplina l'attività istruttoria del procedimento attivabile qualora il soggetto a cui è stata contestata la violazione non si sia avvalso della facoltà oblatoria.

Articolo 9

(Sanzioni)

L'**articolo 9** commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'**articolo 3**.

Articolo 10

(Relazione annuale)

L'**articolo 10** stabilisce che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane debbano fornire al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.

Articolo 11

(Informazioni per finalità conoscitive e statistiche)

L'**articolo 11** disciplina l'attività istruttoria e di gestione del procedimento amministrativo in materia di comunicazione valutaria statistica, prevedendo che la stessa si svolga presso la Banca d'Italia.

Articolo 12

(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

L'**articolo 12** individua alcune disposizioni oggetto di modifica.

Articolo 13
(Norme abrogate)

L'**articolo 13** dispone l'abrogazione esplicita di alcune disposizioni superate dal presente decreto.

Articolo 14
(Norme di coordinamento)

L'**articolo 14** reca una serie di norme volte a coordinare la disciplina vigente con le innovazioni apportate dallo schema di decreto in esame.

Articolo 15
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 15** prevede che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

L'**articolo 16** prevede che il presente decreto entri in vigore il 1° gennaio 2009.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Nel presente decreto si intendono per:

a. autorità competenti: l'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto;

b. dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA;

c. denaro contante:

1. le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;

2. gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali

traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario;

d. finanziamento del terrorismo: le attività definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

e. riciclaggio: le attività definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto può modificare o integrare il punto c).

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame reca una serie di definizioni tecnico-giuridiche, al fine di circoscriverne l'ambito applicativo.

La **lettera a)** definisce come *autorità competenti*:

- l'Agenzia delle dogane;
- il Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'Unità di informazione finanziaria;
- la Guardia di finanza.

Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 300 del 1999³, l'Agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto

³ Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea.

Nel corso della XV legislatura, si sono registrati alcuni interventi normativi in materia doganale che hanno riguardato, in particolare, i poteri e le competenze dell'Agenzia.

Sono stati attribuiti (articolo 35, comma 35, del d.-l. n. 223 del 2006⁴) all'Agenzia delle dogane poteri ulteriori in relazione alle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli ulteriori elementi che determinano l'accertamento doganale. Ai sensi delle norme introdotte, l'agenzia può procedere all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA e il transito.

Inoltre, in applicazione delle norme comunitarie emanate in materia di intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale⁵ è stata introdotta una procedura semplificata per il sequestro e la distruzione delle merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale (articolo 1, commi 3 e 4, del d.-l. n. 262 del 2006⁶). Alla luce delle norme introdotte, la distruzione avviene a spese del titolare del diritto e sotto la sua responsabilità, fatta salva la possibilità di prelievo di campioni conservati dagli uffici doganali a fini giudiziari.

In materia di accertamento doganale, si ricordano le disposizioni che hanno integrato (articolo 1, comma 5, del d.-l. n. 262 del 2006) la disciplina relativa al controllo degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari presentati agli uffici doganali dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, estendendo a tal fine i poteri esercitabili dagli uffici medesimi e prevedendo che le necessarie autorizzazioni siano rilasciate dal direttore regionale dell'Agenzia delle dogane. Inoltre, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha disposto la trasmissione alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni riferiti al sistema doganale, con la finalità di favorire la partecipazione delle regioni e degli enti locali alle attività di accertamento.

Venendo ai provvedimenti approvati in questa legislatura, l'**articolo 83, co. 5, d.-l. n. 112 del 2008**⁷, dispone l'incremento della capacità operativa destinata al contrasto delle frodi dell'IVA, sia nazionali che comunitarie, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

Tale incremento dovrà realizzarsi anche tramite l'orientamento delle funzioni e delle strutture dei suddetti soggetti istituzionali, il quale dovrà essere finalizzato ad assicurare:

- a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;

⁴ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale* (c.d. *decreto Bersani-Visco*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

⁵ Articolo 11 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003.

⁶ *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

⁷ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

- b)* la definizione di apposite metodologie di contrasto;
- c)* la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;
- d)* il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

L'Unità di informazione finanziaria (UIF) trova la sua disciplina nel d. lgs. n. 231 del 2007⁸, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2005/60/CE (c.d. III Direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione.

In particolare, il Titolo II, Capo III, del suddetto d. lgs. individua l'UIF come autorità nazionale centrale preposta a contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo. Contestualmente, l'art. 62 del d. lgs. n. 231 del 2007 ha disposto – con effetto dal 1° gennaio 2008 – la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri (comprese le prerogative da esercitarsi quale Unità di informazione finanziaria per l'Italia), con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie.

La **lettera b)** qualifica come *dati identificativi*:

- il nome e il cognome;
- il luogo e la data di nascita;
- la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza, nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA.

La **lettera c)** - che offre la definizione di *denaro contante* – riprende pressoché testualmente il dettato dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1889/2005⁹.

Pertanto, per *denaro contante*, si intende:

1. le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
2. gli strumenti negoziabili al portatore¹⁰, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali *traveller's cheque*¹¹; gli strumenti negoziabili, (compresi assegni, effetti all'ordine¹² e mandati di pagamento) emessi al

⁸ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

⁹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

¹⁰ Ossia strumenti che legittimano a ricevere il pagamento sulla base della mera detenzione materiale del titolo.

¹¹ In base all'art. 44 del R.D. n. 1736 del 1933 (*Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia*), nell'assegno turistico (*traveller's cheque*) il pagamento è subordinato alla doppia firma conforme del prenditore, il quale dovrà ripetere la firma all'atto della presentazione.

¹² Gli effetti cambiari sono titoli di credito (cambiali e titoli similari) dai quali risulta l'obbligazione incondizionata di pagare o di fare pagare una determinata somma, ad una determinata scadenza, nel luogo indicato, a favore del legittimo possessore del titolo. I titoli all'ordine sono quelli il cui trasferimento si

portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati, ma privi del nome del beneficiario.

Il **comma 2** rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la modifica o l'integrazione della definizione di *denaro contante*.

Nel definire il *finanziamento del terrorismo*, la **lettera d)** riprende l'art. 1, co. 1, lettera a), d. lgs. n. 109 del 2007¹³.

In base a quest'ultima disposizione, per *finanziamento del terrorismo* si intende: <<qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti>>.

Si ricorda che il summenzionato d. lgs. n. 109 del 2007 – attuativo della direttiva 2005/60/CE e della delega contenuta nell'articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) – ha introdotto nuove misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tra l'altro, sono state dettate disposizioni in merito al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)¹⁴, già previsto dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 43, nell'ambito dell'azione contro il terrorismo internazionale.

Per qualificare il *riciclaggio*, la **lettera e)** riprende le definizioni contenute nell'articolo 2, co. 1-2-3, del già menzionato d. lgs. n. 231 del 2007.

L'art. 2, co. 1, stabilisce che – ai soli fini del medesimo decreto – costituiscono *riciclaggio*:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi

attua mediante girata (cioè l'ordine che il creditore rivolge al debitore di pagare ad una determinata persona).

¹³ *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.*

¹⁴ Il CSF, presieduto dal Direttore generale del tesoro o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi (oggi dell'Unità di informazione finanziaria), della Consob, della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei carabinieri e della Direzione nazionale antimafia.

o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo (art. 2, co. 2).

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al co. 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive (art. 2, co. 3).

Il d. lgs. n. 231 del 2007

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recepisce la direttiva 2005/60/CE, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. La finalità del provvedimento consiste nel prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le misure devono essere proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose o di finanziamento del terrorismo. Il criterio di proporzionalità va calibrato sulla base della tipologia di clientela, della tipologia di rapporto continuativo instauratosi tra il destinatario del decreto e il cliente, del contenuto della prestazione professionale, del tipo di prodotto o di transazione oggetto del rapporto con la clientela.

Il decreto individua quali destinatari degli obblighi in esso contenuti numerosi soggetti – persone fisiche e giuridiche – la cui attività è potenzialmente a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Si ricordano – a titolo esemplificativo – gli intermediari finanziari (come le banche e Poste italiane Spa) e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (come i promotori finanziari), i liberi professionisti, i revisori contabili, i gestori di case da gioco.

Le disposizioni del Titolo II, Capo I, indicano i casi in cui devono essere applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti obbligati, precisando altresì il contenuto e le modalità di adempimento di tali obblighi. Tendenzialmente, tali obblighi dovranno essere osservati nei casi di nuovi rapporti continuativi, di conferimento di incarichi professionali, di esecuzione di prestazioni professionali

occasionalmente che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15 mila euro (a prescindere dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni collegate). Inoltre, i predetti obblighi operano anche nelle fattispecie di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile), nonché di dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi precedentemente ottenuti.

Viene poi introdotto il concetto di "obbligo basato sul rischio", consistente nel calibrare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, all'operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

Le disposizioni del Titolo II, Capo II, definiscono – sempre in capo ai destinatari del decreto – i doveri di registrazione delle informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela; le disposizioni di cui al Capo III definiscono, invece, gli obblighi segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) di operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Tra le misure concrete con cui adempiere agli obblighi suddetti, rileva (art. 49, comma 1) il divieto di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 12.500 euro¹⁵. Tuttavia, tale trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa. Si prevede altresì che i moduli di assegni bancari e postali siano rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera (art. 49, comma 4); tuttavia, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera, il richiedente dovrà pagare, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro (art. 49, comma 10).

Il decreto opera altresì una rivisitazione del quadro sanzionatorio, attribuendo a varie condotte poste in essere in violazione delle norme del decreto la valenza di illecito amministrativo e comminando la relativa sanzione pecuniaria.

Da ultimo, si dispone la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e il trasferimento alla Banca d'Italia delle relative competenze e poteri (comprese le prerogative da esercitarsi quale Unità di informazione finanziaria per l'Italia).

¹⁵ Il limite inizialmente previsto di 5.000 euro è stato riportato a 12.500 euro dall'art. 32, co. 1-2, del d.-l. n. 112 del 2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Articolo 2 *(Finalità)*

1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette a contrastare, in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005, l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, nonché a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri paesi comunitari.

3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici.

4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalità statistiche nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

L'**articolo 2** enuncia le finalità dello schema di decreto all'esame delle Commissioni parlamentari.

Il **comma 1** specifica che le misure in esso contenute – attuative del Regolamento CE n. 1889 del 2005¹⁶ - sono finalizzate:

- a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario;
- a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno;
- nonché a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento comunitario con la normativa di cui al d. lgs. n. 231 del 2007¹⁷, al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

¹⁶ *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.*

¹⁷ *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

Come riportato anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto, il 15 dicembre 2005 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

La sua applicazione è stata differita al 15 giugno 2007, per consentire agli Stati membri di armonizzare le legislazioni nazionali.

L'emanazione del Regolamento è finalizzata ad integrare le disposizioni della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha sostituito ed abrogato la direttiva 91/308/CE, modificata, a sua volta, dalla direttiva 2001/97/CE. La direttiva 2005/60/CE ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari ed attraverso taluni tipi di professioni.

Poiché si è prospettato il rischio che tale meccanismo incentivasse l'aumento dei movimenti di denaro contante al seguito per fini illeciti, a livello comunitario si è ritenuto opportuno realizzare un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata e in uscita dalla Comunità europea.

In base al **comma 2**, le misure contenute nello schema di decreto sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione (v. *infra* **articolo 3**), movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.

Il **comma 3** specifica che il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici.

Secondo il **comma 4**, le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalità statistiche nell'ambito delle competenze e secondo le modalità stabilite dal presente schema di decreto.

Articolo 3 *(Obbligo di dichiarazione)*

1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa:

a. trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;

b. consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

3. Il comma 1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente. La dichiarazione,

redatta in conformità al modello allegato al presente decreto, è consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.

4. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 che ricevono la dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle dogane entro sette giorni.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste Italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È fatta salva l'applicazione dell'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può modificare con proprio decreto il modello allegato al presente decreto legislativo.

Il **comma 1** impone a chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane.

L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto, in caso di inesattezza o incompletezza delle informazioni fornite.

Tale obbligo di dichiarazione è già previsto nell'ordinamento interno. Infatti, con d.m. 15 giugno 2007¹⁸, la soglia dell'importo da dichiarare per i trasferimenti da e per l'estero, inizialmente pari a 12.500 euro, è stata abbassata a 10.000 euro.

In base al **comma 2**, la dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in alternativa:

a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche tecniche pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;

b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento.

Come riportato nella relazione illustrativa, rispetto alla normativa vigente (art. 3, co. 4, lett. *b*), d.-l. n. 167 del 1990, abrogato dall'**articolo 13** del presente schema di decreto), viene soppressa la possibilità di effettuare la dichiarazione entro le quarantotto ore successive o antecedenti al passaggio transfrontaliero tra Paesi membri della Comunità europea. La soppressione è motivata dalla necessità di <<impedire a soggetti comunitari di rendersi irreperibili, dopo essersi appellati a tale facoltà>>.

Il **comma 3** estende l'ambito applicativo del sopra illustrato **comma 1** a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente.

In questo caso, la dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello allegato al presente schema di decreto e deve essere consegnata a Poste Italiane Spa o ai fornitori di servizi postali, ai sensi del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261¹⁹, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi.

¹⁸ *Modifica della soglia di esenzione in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2007, n. 145). Il fondamento del decreto ministeriale risiede nell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 (*Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE*), che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, possa modificare, con proprio decreto, il limite di importo indicato nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (*Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal medesimo decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.

¹⁹ *Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*. L'art. 1, co. 2, lett. *a*), di tale decreto definisce *servizi postali* << i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali >>.

Il **comma 4** prevede che gli uffici postali e i fornitori di servizi postali che ricevono la dichiarazione ne rilascino ricevuta al dichiarante e provvedano alla trasmissione della dichiarazione per via telematica all’Agenzia delle dogane entro sette giorni.

Il **comma 5** esclude dall’ambito applicativo del presente decreto i trasferimenti di vaglia postali o cambiari²⁰, ovvero di assegni postali, bancari o circolari²¹, tratti su o emessi da banche o Poste Italiane Spa, che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

È fatta altresì salva l’applicazione dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231²² e successive modificazioni.

Il **d.lgs. n. 231 del 2007** ha recepito nell’ordinamento interno la direttiva 2005/60/CE (c.d. III direttiva antiriciclaggio).

La finalità del provvedimento consiste nel prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; a tal fine, vengono dettate misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.

L’articolo 49²³ di tale decreto prevede (co. 1) il divieto di trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 12.500 euro²⁴. Tuttavia, tale trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

Si prevede altresì che i moduli di assegni bancari e postali siano rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera (art. 49, comma 4); tuttavia, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera, il richiedente deve pagare, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro (art. 49, comma 10).

²⁰ Il vaglia (pagherò) cambiario è un tipo di cambiale consistente nella promessa incondizionata rivolta da un soggetto (detto emittente) al portatore del titolo di pagare una somma determinata.

²¹ Gli assegni circolari (così chiamati perché pagabili presso ogni sede, agenzia o filiale della banca emittente) si presenta come un *pagherò cambiario* a vista, emesso da una banca, la cui funzione di strumento di pagamento è rafforzata dal fatto che incorpora un credito verso una banca, per cui è di sicuro esigibilità.

²² *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

²³ Il 20 marzo 2008, il Dipartimento del tesoro-Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura ha emanato una circolare esplicativa delle innovazioni recate dall’art. 49 del d. lgs. n. 231 del 2007.

²⁴ Il limite inizialmente previsto di 5.000 euro è stato riportato a 12.500 euro dall’art. 32, co. 1-2, del d.-l. n. 112 del 2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

E' stabilito che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non possa essere pari o superiore a 12.500 euro (art. 49, co. 12). I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 dicembre 2007), devono essere estinti dal portatore; in alternativa, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane Spa sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione (art. 49, co. 13).

*Dall'analisi dell'**articolo 3** in commento e dell'articolo 49 del d. lgs. n. 231 del 2007, sembrerebbe evincersi che le due disposizioni – ciascuna secondo le proprie specificità - si applichino rispettivamente ai movimenti di denaro contante transfrontalieri e a quelli interni al territorio nazionale.*

Il **comma 6** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a modificare, con proprio decreto, il modello di dichiarazione allegato al presente schema di decreto legislativo.

Articolo 4

(Poteri di accertamento e di contestazione)

1. I funzionari dell’Agenzia delle dogane accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall’art. 32, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall’art. 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

2. I militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall’art. 28, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie laddove applicabili.

3. I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano altresì i poteri attribuiti dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

4. Ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

5. Copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza è trasmessa all’Agenzia delle dogane.

6. I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di dieci anni e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.

7. Qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ancorché le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia fissata all’articolo 3 del presente decreto, l’Agenzia delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati all’Unità di informazione finanziaria per l’adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

L’**articolo 4** disciplina i poteri di accertamento e di contestazione in capo all’Agenzia delle dogane e alla Guardia di finanza.

In base al **comma 1**, i funzionari dell’Agenzia delle dogane accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti:

- dal regolamento CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008;

Tale Regolamento reca il “Codice doganale comunitario”. In base all’articolo 2 del regolamento, le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al commercio leale e libero, all’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell’intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

- a) tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;
- b) tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;
- c) garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell’ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità;
- d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l’agevolazione degli scambi legittimi.

Sembrerebbe opportuno – al fine di evitare ogni incertezza applicativa - indicare espressamente le singole disposizioni del Regolamento CE oggetto di rinvio.

- dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Il d.P.R. n. 43 del 1973 reca il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*. In particolare, esso contiene numerose disposizioni in materia di procedure di accertamento (Titolo II, Capo III), impugnazione e revisione dell’accertamento (Titolo II, Capo IV), riscossione (Titolo II, Capo V).

Anche in questo caso, sembrerebbe opportuno – al fine di evitare ogni incertezza applicativa - indicare espressamente le singole disposizioni del d.P.R. oggetto di rinvio.

- dall’art. 32, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331²⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

In base a quest’ultima disposizione, oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19²⁶ e 20²⁷ del *Testo unico delle disposizioni legislative in materia*

²⁵ *Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.*

²⁶ Secondo l’art. 19 del testo unico, i funzionari doganali, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono procedere, direttamente od a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di

doganale (d. P. R. n. 43 del 1973), e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'articolo 20-bis²⁸ del medesimo decreto.

- e dall'art. 28, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148²⁹.

Tale disposizione attiene alla possibilità di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia.

Il **comma 2** dispone che i militari della Guardia di finanza accertino le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti:

- dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68³⁰;

Sembrerebbe opportuno – al fine di evitare ogni incertezza applicativa - indicare espressamente le singole disposizioni del d. lgs. oggetto di rinvio.

- dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 148 del 1988³¹;

Tale disposizione attiene alla possibilità di richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia.

trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche predette, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi doganali.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

²⁷ I funzionari doganali, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alle dogane, possono invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona.

In caso di rifiuto ed ove sussistano fondati motivi di sospetto il capo del servizio può disporre, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, che le persone suddette vengano sottoposte a perquisizione personale.

Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve essere trasmesso entro quarantotto ore alla procura della Repubblica competente.

Il procuratore della Repubblica, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

²⁸ Secondo l'art. 20-bis, le disposizioni dei precedenti artt. 19 e 20 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre della Repubblica nonché nei confronti dei natanti ed aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che detti natanti ed aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi, alla competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli organi della Guardia di finanza.

²⁹ *Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.*

³⁰ Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

³¹ *Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.*

- dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4³².

Sembrerebbe opportuno – al fine di evitare ogni incertezza applicativa - indicare espressamente le singole disposizioni della legge oggetto di rinvio.

- dalle leggi tributarie laddove applicabili.

Sembrerebbe opportuno – al fine di evitare ogni incertezza applicativa - indicare espressamente le singole disposizioni oggetto di rinvio.

Il **comma 3** dispone che i militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano, altresì, i poteri attribuiti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148³³.

In base a quest'ultima disposizione, l'Ufficio italiano dei cambi vigila sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari:

a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;

b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;

c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi può procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia.

Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'Ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere conservati per più di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorità giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero.

L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Può avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Si ricorda che l'art. 62 del d. lgs. n. 231 del 2007 ha disposto – con effetto dal 1° gennaio 2008 – la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri (comprese le prerogative da esercitarsi quale Unità di informazione finanziaria per l'Italia), con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie.

³² Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

³³ Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.

In base al **comma 4**, ai fini della contestazione delle violazioni al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148³⁴.

In base a queste ultime disposizioni, i pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia (art. 29, co. 1).

Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio (art. 29, co. 2).

L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato. Quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981³⁵ (art. 29, co. 3).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981 (art. 29, co. 4).

Il **comma 5** prevede la trasmissione all'Agenzia delle dogane di copia dei verbali di contestazione elevati dagli appartenenti alla Guardia di finanza.

Il **comma 6** stabilisce che i verbali di contestazione siano conservati in forma nominativa, per la durata di dieci anni, e vengano trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto.

Secondo il **comma 7**, qualora nel corso degli accertamenti previsti dal **presente articolo** emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - ancorché le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia di 10.000 euro fissata all'**articolo 3 del presente decreto** - l'Agenzia delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, fornendo tali informazioni e dati all'Unità di informazione finanziaria (UIF) per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

³⁴ *Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.*

³⁵ *Modifiche al sistema penale.* L'art. 14 disciplina le modalità di contestazione e notificazione delle sanzioni amministrative.

L'Unità di informazione finanziaria – incardinata presso la Banca d'Italia - è un organismo preposto al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

La disciplina dell'UIF è contenuta nel Titolo II, Capo II (artt. da 41 a 48), del d. lgs. n. 231 del 2007³⁶.

³⁶ *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

Articolo 5

(Collaborazione e scambio delle informazioni)

1. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea.

3. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di paesi

terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i paesi terzi al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del regolamento CE 1889/2005.

4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all'estero e a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'**articolo 5** dello schema di decreto dà attuazione agli artt. 6-7 del regolamento CE n. 1889/2005³⁷, disponendo la necessaria collaborazione e lo scambio di informazioni con le corrispondenti autorità di altri Stati membri, nonché con la Comunità europea.

Secondo quanto previsto dal **comma 1**, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza sono tenute a scambiare le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

³⁷ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni suddette devono essere trasmesse dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea (**comma 2**).

In base al **comma 3**, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza devono scambiare le informazioni raccolte con le omologhe autorità di Paesi non appartenenti alle Comunità europee, nel quadro della mutua assistenza amministrativa.

In tal caso, l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza comunicano l’avvenuto scambio di informazioni con i Paesi terzi al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede a darne notizia alla Commissione europea, qualora ciò rivesta un interesse particolare per l’attuazione del regolamento CE 1889/2005.

La valutazione sull’<<interesse particolare>> della notizia – tale da suggerirne la trasmissione alla Commissione europea - sembrerebbe essere rimessa alla discrezionalità politica del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il **comma 4** stabilisce che gli scambi di informazioni di cui al presente articolo debbano avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati personali che disciplinano il trasferimento di dati all’estero e a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni.

Il trasferimento all’estero dei dati personali trova la sua disciplina nella Parte I, Titolo VII (artt. da 42 a 45), del d. lgs. n. 196 del 2003³⁸.

In particolare, le disposizioni del suddetto d. lgs. non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni (art. 42).

Secondo l’art. 43, il trasferimento, anche temporaneo, fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:

a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;

³⁸ Codice in materia di protezione dei dati personali.

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397³⁹, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni

Secondo l'art. 44, il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime;

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

In base all'art. 45, fuori dei casi di cui agli artt. 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

³⁹ *Disposizioni in materia di indagini difensive.*

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231⁴⁰.

Secondo queste ultime disposizioni, in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) – inserita presso la Banca d'Italia - può scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della Direzione investigativa antimafia (DIA) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, specificamente richieste. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, salvo esplicito diniego dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni (art. 9, co. 3).

Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio (art. 9, co. 4).

⁴⁰ *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

Articolo 6 *(Sequestro)*

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.

2. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Il limite di cui al comma precedente non opera se:

a. l'oggetto del sequestro è indivisibile;

b. l'autore dei fatti accertati non è conosciuto;

c. per la natura e l'entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo.

4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3, qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite indicato nel comma 2 sono restituite agli aventi diritto.

5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione al

Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.

6. L'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'art. 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 06 agosto 2008, n. 133.

8. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.

Il **comma 1** – attuativo dell’art. 4, paragrafo 2, del Reg. CE n. 1889/2005⁴¹ - prevede che, in caso di violazione delle norme sull’obbligo di dichiarazione di cui all’**articolo 3** (v. *supra*), il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, venga sequestrato dall’Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza.

Nell’effettuare il sequestro, si deve dare priorità alle banconote e alle monete aventi corso legale; nei casi di mancanza o incapienza di queste, la priorità deve essere data agli strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.

La facilità e l’immediatezza del realizzo sembrerebbe presumibilmente riferirsi alla possibilità di liquidare lo strumento al portatore.

In base al **comma 2**, il sequestro è eseguito nel limite del 40% dell’importo in eccedenza rispetto al limite dei 10.000 euro.

Il denaro contante sequestrato serve a garantire - con preferenza su ogni altro credito - il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione degli obblighi di comunicazione.

Il **comma 3** prevede la disapplicazione del limite del 40% della parte eccedente i 10.000 euro qualora:

- a) l’oggetto del sequestro sia indivisibile;
- b) l’autore dei fatti accertati non sia conosciuto;
- c) per la natura e l’entità del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore in euro non risulti agevolmente determinabile all’atto del sequestro medesimo.

Secondo il **comma 4**, nei casi di cui alle **lettere b) e c)**, **del comma 3**, qualora l’autore dei fatti venga ad essere identificato ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro sequestrato, le somme eccedenti il limite del 40% sono restituite agli aventi diritto.

Il **comma 5** prevede che contro il sequestro gli interessati possano proporre opposizione al Ministero dell’economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

Il Ministero dell’economia e delle finanze decide sull’opposizione, con ordinanza motivata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’opposizione e del relativo atto di contestazione.

Nonostante l’utilizzo del termine <<opposizione>>, il ricorso sopra delineato parrebbe difficilmente riconducibile alla fattispecie del ricorso in opposizione di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 1199 del 1971⁴². Infatti, il ricorso in opposizione è un

⁴¹ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa.

⁴² Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

tipo di ricorso amministrativo rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto, esperibile sia per motivi di legittimità che per merito.

*La fattispecie delineata dal sopra illustrato **comma 5** – prospettando un ricorso indirizzato al Ministero dell'economia e delle finanze – parrebbe inquadarsi nella tipologia del ricorso gerarchico, il quale, ai sensi dell'art. 1 e ss. del d.P.R. n. 1199 del 1971, consiste nell'impugnativa di un atto non definitivo, proposta all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto, a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi, con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito.*

In base al **comma 6**, l'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione.

A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

Il **comma 7** prevede che il denaro contante sequestrato ai sensi del **presente articolo** affluisca al fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁴³, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il comma 23 dell'art. 61 dispone l'istituzione di un unico fondo su cui dovranno confluire:

- le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la mafia*);

- le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative (comprese quelle di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*);

- i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge n. 575 del 1965, nonché di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o di irrogazione di sanzioni amministrative (anche di cui al suddetto decreto legislativo n. 231 del 2001).

La gestione di tutte le suddette risorse potrà essere affidata alla società interamente posseduta da Equitalia Spa, alla quale la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, co. 367,

⁴³ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

legge n. 244 del 2007) aveva previsto che venisse affidata la riscossione delle spese di giustizia.

Le disposizioni di attuazione del comma 23 dell'art. 61 (e dunque - parrebbe - anche la decisione di affidare la gestione delle risorse alla società posseduta da Equitalia) dovranno essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno)

In base al **comma 8**, alla conclusione del procedimento sanzionatorio, il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni irrogate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.

Articolo 7 (*Adempimenti oblatori*)

1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.

2. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.

3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate

entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.

4. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del decreto Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalità vigenti.

5. È precluso il pagamento in misura ridotta qualora:

a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 superi 250.000 euro;

b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.

In base al **comma 1**, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione, effettuando un pagamento in misura ridotta, pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia dei 10.000 euro di cui all'**articolo 3** (v. *supra*), e comunque, non inferiore a 200 euro.

Il pagamento può essere effettuato – al momento della contestazione - all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza.

In alternativa, il pagamento può essere effettuato al Ministero dell'economia e delle finanze – entro dieci giorni dalla contestazione – con le modalità di cui al **comma 4 del presente articolo** (v. *infra*).

Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.

Ai sensi del **comma 2**, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza devono inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, la prova dell'avvenuto versamento.

Secondo quanto previsto dal **comma 3**, il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito.

Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro.

Invece, qualora il pagamento avvenga entro dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.

Il **comma 4** rimette la determinazione delle modalità di versamento delle somme di cui al **comma 1** ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto e previo parere dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, si applicano le modalità vigenti.

Sarebbe opportuno specificare le vigenti modalità di versamento.

Il **comma 5** esclude il pagamento in misura ridotta qualora:

a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia dei 10.000 euro superi i 250.000 euro;

b) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria, relativa alla violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'**articolo 3**, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

In base al **comma 6**, in mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non è valida, ancorché il pagamento sia stato accettato dall'autorità che ha effettuato la contestazione.

In questo caso, le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e - in caso di irrogazione della sanzione amministrativa (v. *infra* **articolo 9**) - sono imputate a titolo di sanzione.

Articolo 8

(Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni)

1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di 60 giorni.

6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.

7. Contro il decreto può essere proposta opposizione davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio è regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'**articolo 8** disciplina l'attività istruttoria del procedimento attivabile qualora il soggetto a cui è stata contestata la violazione non si sia avvalso della facoltà oblatoria.

Come rilevato dalla relazione illustrativa, la disposizione in commento riproduce il procedimento amministrativo vigente⁴⁴, con significative modifiche, tra le quali si segnala la soppressione della fase istruttoria già svolta dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC)⁴⁵ e la conseguente concentrazione di tali attività dinanzi al Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴⁴ Disciplinato, tra l'altro, dall'art. 31 del d.P.R. n. 148 del 1988 (*Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria*).

⁴⁵ L'Ufficio italiano dei cambi (UIC) è stato soppresso dall'art. 62 del d. lgs. n. 231 del 2007 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della*

Ai sensi del **comma 1**, chi non si avvale della facoltà di oblazione prevista dall'**articolo 7** (v. *supra*) può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

Secondo il **comma 2**, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 114⁴⁶, determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

L'art. 1 del d.P.R. n. 114 del 2007 fa riferimento alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148: tale Commissione svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme:

a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;

b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;

d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;

e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento.

La Commissione è composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei

direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), con conseguente trasferimento delle relative competenze e poteri alla Banca d'Italia.

⁴⁶ *Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del d.-l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.*

lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari.

Secondo il **comma 3**, il decreto di cui al sopra illustrato **comma 2** deve essere emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al **comma 1** (ossia entro 180 giorni decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'atto di contestazione).

L'amministrazione (ossia il Ministero dell'economia e delle finanze) ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta (**comma 4**).

In base al **comma 5**, in caso di richiesta di audizione - ai sensi del **comma 1** - o in caso di richiesta di valutazioni tecniche - di cui al **comma 4** - il termine di cui al **comma 3** è prorogato di 60 giorni (per cui viene fissato in 240 giorni decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'atto di contestazione).

La mancata emanazione - nel termine indicato dal **comma 3** - del decreto ministeriale di fissazione della somma dovuta e di ingiunzione del pagamento comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate (**comma 6**).

Il **comma 7** prevede che contro il decreto possa essere proposta opposizione davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi ed entro i termini previsti dall'articolo 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689⁴⁷. Il giudizio è regolato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In base all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-*bis*, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

⁴⁷ *Modifiche al sistema penale.*

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile .

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Ai sensi dell'art. 23, il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per Cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Ai sensi del **comma 8**, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo⁴⁸. Si applica l'articolo 18, comma 6 (*rectius*: 7), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In base a quest'ultima disposizione, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia, l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

⁴⁸ Ossia costituisce titolo legittimante un'eventuale esecuzione forzata.

Articolo 9 (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all'articolo 3, con un minimo di 300 euro.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23 bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in quanto compatibili.

Il **comma 1** prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'**articolo 3** (v. *supra*) venga punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di 10.000 euro.

In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 300 euro.

Il **comma 1** ricalca la struttura della sanzione attualmente prevista dall'art. 5, co. 3, d.-l. n. 167 del 1990⁴⁹ (comma abrogato dall'**articolo 13, co. 1, lett. a)**, del **presente schema di decreto**).

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al **comma 1**, il **comma 2** dispone l'applicazione dell'articolo 23, commi 1 e 3, dell'articolo 23-*bis* e dell'articolo 24 del d.P.R. n. 148 del 1988⁵⁰, in quanto compatibili.

In base all'art. 23, il Ministro del tesoro (*rectius*: dell'economia e delle finanze) determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita (co. 1).

Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione (co. 3).

Secondo l'art. 23-*bis*., nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (co. 1).

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già

⁴⁹ Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990.

⁵⁰ Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.

stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato (co. 2).

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo (co. 3).

Ai sensi dell'art. 24, il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

Articolo 10 *(Relazione annuale)*

1. La Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e l'Agenzia delle dogane forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.

2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno il numero delle violazioni dell'articolo 3, il totale degli atti di contestazione di cui all'articolo 4, l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'articolo 6, la quantità delle informazioni oggetto dello scambio di cui

all'articolo 5, l'ammontare delle oblazioni di cui all'articolo 7.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai precedenti commi, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 5, comma 3 lett. b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

4. La relazione di cui al comma 3 è parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il **comma 1** stabilisce che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane debbano fornire al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.

Tali relazioni sono funzionali all'applicazione dell'art. 5, co. 3, del d. lgs. 21 n. 231 del 2007⁵¹.

Ai sensi del citato art. 5, co. 3, lett. b), il Comitato di sicurezza finanziaria - entro il 30 maggio di ogni anno - presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tale fine l'Unità di informazione finanziaria (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo.

⁵¹ *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

Il CSF, presieduto dal Direttore generale del tesoro o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria, della Consob, della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell'Arma dei carabinieri e della Direzione nazionale antimafia.

La disciplina e funzioni del CSF trovano la loro fonte normativa principalmente nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369⁵², convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 43, nonché nel d. lgs. n. 109 del 2007⁵³.

Il CSF – sempre secondo l'art. 5, co. 3, d. lgs. n. 231 del 2007 – svolge funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 2**, le relazioni di cui sopra devono contenere, quantomeno:

- il numero delle violazioni dell'**articolo 3** (v. *supra* la relativa scheda);
- il totale degli atti di contestazione di cui all'**articolo 4** (v. *supra* la relativa scheda);
- l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'**articolo 6** (v. *supra* la relativa scheda);
- la quantità delle informazioni oggetto dello scambio di cui all'**articolo 5** (v. *supra* la relativa scheda);
- l'ammontare delle oblazioni di cui all'**articolo 7** (v. *supra* la relativa scheda).

In base al **comma 3**, il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai **precedenti commi**, ai fini della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dal sopra illustrato art. 5, co. 3, lett. *b*), d. lgs. n. 231 del 2007.

Il **comma 4** prevede che la relazione di cui al **comma 3** costituisca parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, co. 1, d. lgs. n. 231 del 2007.

In base a quest'ultima disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le

⁵² *Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.*

⁵³ *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.*

autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione.

Articolo 11

(Informazioni per finalità conoscitive e statistiche)

1. La Banca d'Italia compila e pubblica le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisce alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro. Per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia, come definiti dal regolamento CE 2533/1998, sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalità per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

2. Ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalità statistiche di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere notizie e dati alle banche e agli altri intermediari finanziari relativi alla propria attività. I termini e le modalità per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.

3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere acquisiti per le finalità statistiche di cui al comma 1, anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.

4. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono trattati in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali. Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal

segreto di ufficio fino a quando non sono pubblicati. Il segreto non può essere opposto all'Autorità giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

5. Per le finalità statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d'Italia agli Enti del sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali e internazionali, nonché, verso rimborso di eventuali costi sostenuti, ad enti di ricerca e ad altri operatori.

6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. I criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, contestati gli addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro 90 giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 16.

7. Ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di leggi speciali, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila. Si applica la procedura di cui all'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

8. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la Banca d'Italia può chiedere la collaborazione di altre Autorità.

Il **comma 1** prevede che la Banca d'Italia compili e pubblichi le statistiche della bilancia dei pagamenti⁵⁴ e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e contribuisca alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro.

A tale riguardo, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, gli operatori residenti in Italia - come definiti dal regolamento CE n. 2533/1998⁵⁵ - sono tenuti a fornire i dati e le notizie necessari nei termini e con le modalità per la trasmissione stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

In base all'art. 2 del Regolamento CE n. 2533/1998, ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest'ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC.

Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i seguenti soggetti dichiaranti:

a) le persone fisiche e le persone giuridiche comprese nel sottosettore "banca centrale"; nel sottosettore "altre istituzioni finanziarie monetarie" e nel sottosettore "altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione", come descritti nell'allegato B e residenti in uno Stato membro, nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE nell'ambito delle statistiche monetarie e bancarie e delle statistiche sui sistemi di pagamento;

b) le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiuro, nella misura necessaria a soddisfare gli obblighi di segnalazione della BCE in materia di statistiche monetarie, bancarie e di sistemi di pagamento;

c) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengono posizioni sull'estero o effettuino operazioni sull'estero e in cui le informazioni statistiche relative a tali posizioni o operazioni siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE nell'ambito delle statistiche sulle bilance dei pagamenti o della posizione sull'estero;

⁵⁴ La bilancia dei pagamenti è il registro delle transazioni in beni, servizi e denaro intercorse tra un determinato Paese e altri Paesi ed istituzioni internazionali. La bilancia dei pagamenti ha due conti: il conto delle partite correnti ed il conto del dare e dell'avere che devono, per definizione, pareggiarsi.

⁵⁵ *Regolamento del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea.*

d) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui le informazioni statistiche relative all'emissione, da parte loro, di titoli o moneta elettronica, siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.

In base al **comma 2**, ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per le finalità statistiche di cui al **comma 1**, la Banca d'Italia può chiedere notizie e dati alle banche e agli altri intermediari finanziari relativi alla propria attività. I termini e le modalità per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del **presente comma** sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.

Il **comma 3** prevede che i dati e le notizie di cui ai **commi 1 e 2** possano essere acquisiti per le finalità statistiche di cui al **comma 1**, anche sulla base di apposite convenzioni, presso amministrazioni, enti e organismi pubblici.

Il **comma 4** stabilisce che le informazioni e i dati di cui ai **commi 1 e 2** siano trattati in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali.

Le informazioni e i dati di cui ai **commi 1 e 2** sono coperti dal segreto di ufficio fino a quando non sono pubblicati. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

In base al **comma 5**, per le finalità statistiche di cui al **comma 1** e nel rispetto della normativa a tutela del segreto statistico e delle normative comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali, informazioni, dati ed elaborati statistici possono essere forniti dalla Banca d'Italia agli enti del sistema statistico nazionale, alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e alle Banche centrali nazionali del SEBC (Sistema europeo delle banche centrali), ad altri organismi pubblici nazionali e internazionali, nonché - verso rimborso di eventuali costi sostenuti - ad enti di ricerca e ad altri operatori.

Il **comma 6** commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila in caso di inosservanza della disposizione di cui al **comma 1** sopra illustrato.

I criteri per l'applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.

Più precisamente, la Banca d'Italia - contestati gli addebiti, valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro 90 giorni dalla data di notifica della lettera di contestazione e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte - applica le sanzioni con provvedimento motivato.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689⁵⁶, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 16.

Pertanto, si applicano le norme generali riguardanti l'irrogazione delle sanzioni amministrative e i relativi mezzi di gravame, mentre è esclusa la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione.

Infatti, in base all'art. 16 della l. n. 689 del 1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi di leggi speciali, il **comma 7** commina - per l'inosservanza delle norme di cui al **comma 2** (ossia degli obblighi, da parte di banche e altri intermediari, di comunicare alla Banca d'Italia dati e notizie sulla propria attività) - una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro diecimila.

E' prevista l'attivazione della procedura di cui all'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385⁵⁷.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, per le violazioni per cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC (oggi l'Unità di informazione finanziaria-UIF), nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 sul pagamento in misura ridotta.

⁵⁶ *Modifiche al sistema penale.*

⁵⁷ *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).*

Il **comma 8** prevede che per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** la Banca d'Italia possa chiedere la collaborazione di altre autorità.

Sarebbe opportuno specificare a quali autorità la Banca d'Italia possa chiedere la collaborazione.

Articolo 12

(Modifiche a disposizioni normative vigenti)

1. L'articolo 5 comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è sostituito dal seguente: "il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2 della presente legge può essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio

decreto."

2. Nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 sono soppresse le parole "3, comma 1, 5, comma 3 e 5ter, comma 2".

L'**articolo 12** individua alcune disposizioni oggetto di modifica.

Il **comma 1** modifica l'art. 5, co. 4, della legge n. 7 del 2000⁵⁸, prevedendo che il limite di 12.500 euro il cui raggiungimento fa scattare l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano cambi (*rectius*: all'Unità di informazione finanziaria-UIF) le operazioni di trasferimento transfrontaliero di oro possa essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In base alla vigente disciplina, tale importo può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico. Di tale decreto viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Il **comma 2** espunge alcuni rinvii normativi contenuti nell'art. 5 del d. lgs. n. 125 del 1997⁵⁹, in quanto abrogati dall'**articolo 13, lett. a), del presente schema di decreto** (v. *infra*).

⁵⁸ Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.

⁵⁹ Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.

Articolo 13 (Norme abrogate)

1. Sono abrogati:
- | | |
|---|--|
| a) gli articoli 3, 3bis, 3ter, 5, comma 3 e 5ter del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni; | Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; |
| b) gli articoli 21 e 40 del decreto del | c) l'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; |
| | d) gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125. |

Il **comma 1, lettera a)**, dispone l'abrogazione esplicita degli artt. 3, *3-bis*, *3-ter*, 5, co. 3, *5-ter*, del d.-l. n. 167 del 1990⁶⁰.

L'art. 3 del d.-l. n. 167 del 1990 disciplina i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore. L'abrogazione di tale articolo è giustificata dal fatto che la nuova disciplina è contenuta nell'**articolo 3 del presente schema di decreto** (v. la relativa scheda di lettura).

In base all'art. *3-bis* del d.-l. n. 167 del 1990, le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L'abrogazione di tale articolo è giustificata dal fatto che la nuova disciplina è contenuta nell'**articolo 3, co. 5, del presente schema di decreto** (v. la relativa scheda di lettura).

L'art. *3-ter* del d.-l. n. 167 del 1990 disciplina l'utilizzo e la comunicazione di dati all'Ufficio italiano cambi da parte di banche, uffici postali e doganali, Guardia di finanza. La materia è ora disciplinata dall'**art. 4 dello schema di decreto** (v. la relativa scheda di lettura).

L'art. 5, co. 3, del d.-l. n. 167 del 1990 – in materia di sanzioni – è sostanzialmente trasfuso nell'**art. 9 dello schema di decreto** (v. la relativa scheda di lettura).

L'art. *5-ter*, del d.-l. n. 167 del 1990 – sull'accertamento delle violazioni e sul sequestro – viene abrogato, in quanto la nuova normativa di riferimento si ritrova nell'**art. 6 dello schema di decreto** (v. la relativa scheda di lettura).

⁶⁰ Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990.

La **lettera b)** abroga gli articoli 21 e 40 del d.P.R. n. 148 del 1988⁶¹.

L'articolo 21 interviene in materia di informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche, mentre l'articolo 40 riguarda le relazioni annuali della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e dell'UIC con riguardo all'attività di prevenzione e accertamento di infrazioni valutarie. L'abrogazione si giustifica con la sopravvenienza della nuova disciplina recata dagli **artt. 10 e 11 dello schema di decreto in esame**.

La **lettera c)** abroga l'art. 4, co. 5, del d. lgs. n. 322 del 1989⁶².

Quest'ultima disposizione attiene alle sanzioni amministrative comminate in seguito a violazioni di norme statistiche in materia valutaria. Tale tematica è ora trasfusa nei **commi 6 e 7 dell'articolo 11 del presente schema di decreto**.

La **lettera d)** abroga gli articoli 4 e 6 del d. lgs. n. 125 del 1997⁶³.

Il predetto art. 4 attiene al modello da utilizzare per gli obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle dogane sui trasferimenti di contante.

Lo schema di decreto in esame reca in allegato il nuovo modello di dichiarazione.

L'articolo 6 attiene alle modalità di effettuazione degli obblighi di dichiarazione. In materia è ora sopravvenuto l'**articolo 3 del presente schema di decreto** (v. la relativa scheda).

⁶¹ *Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.*

⁶² *Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

⁶³ *Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE.*

Articolo 14 (Norme di coordinamento)

1. All'articolo 5 comma 8bis del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, per "articolo 3", si intende l'articolo 3 del presente decreto e per "denaro, titoli e valori mobiliari" si intende "denaro contante".

2. All'articolo 29 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 per "articolo 30", si intende l'articolo 7 del presente decreto;

3. Per le violazioni dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, già accertate alla

data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

4. Per le violazioni dell'art. 3 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 5ter del medesimo decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni.

L'**articolo 14** reca una serie di norme volte a coordinare la disciplina vigente con le innovazioni apportate dallo schema di decreto in esame.

Il **comma 1** interviene su alcuni rinvii recati dall'art. 5, co. 8-*bis*, del d.-l. n. 167 del 1990⁶⁴.

In base a quest'ultima disposizione, chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

Il riferimento all'art. 3 va inteso come rinvio all'art. 3 del presente schema di decreto, mentre per "denaro, titoli o valori mobiliari" deve intendersi il "denaro contante" come definito dall'**articolo 1, co. 1, lett. c)**, **sempre dello schema di decreto in esame** (v. *supra* la relativa scheda).

Il **comma 2** specifica il significato di un riferimento recato dal comma 2 dell'art. 29 del d.P.R. n. 148 del 1988⁶⁵.

⁶⁴ Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

⁶⁵ Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.

Secondo quest'ultima disposizione, con il processo verbale di accertamento di violazioni valutarie, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'articolo 30.

Il riferimento all'articolo 30 va inteso come rinvio all'**articolo 7** (*Adempimenti oblatori*) del presente schema di decreto (v. *supra* la relativa scheda).

*Sarebbe opportuno strutturare i sopra illustrati **commi 1 e 2** come novelle, rispettivamente, dell'art. 5, co. 8-bis, del d.-l. n. 167 del 1990 e dell'art. 29, co. 2, del d.P.R. n. 148 del 1988.*

Il **comma 3** reca una norma transitoria in base alla quale - per le violazioni dell'art. 21 del d.P.R. n. 148 del 1988, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto - continueranno ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo d.P.R. n. 148 del 1988⁶⁶.

L'art. 21 - abrogato dall'**articolo 13, co. 1, lett. b), del presente schema di decreto** - attiene alla comunicazione di informazioni valutarie per finalità informative e statistiche.

Il Titolo II (artt. da 30 a 32) reca alcune disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Il **comma 4** reca una norma transitoria secondo cui - per le violazioni dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto - continueranno ad applicarsi le disposizioni dell'art. 5-ter del medesimo d.-l. n. 167 del 1990.

L'art. 3 del d.-l. n. 167 del 1990 disciplina i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 10.000 euro o al relativo controvalore.

L'art. 5-ter, del d.-l. n. 167 del 1990 interviene in merito all'accertamento delle violazioni e al sequestro.

Entrambi i suddetti articoli sono abrogati dall'**articolo 13, co. 1, lett. a), del presente schema di decreto** (v. *supra* la relativa scheda).

⁶⁶ *Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria.*

Articolo 15 *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le Amministrazioni pubbliche

In base al **comma 1**, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del **comma 2**, le amministrazioni pubbliche devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella relazione tecnica del Governo, si sottolinea che l'attribuzione - ai sensi dell'**art. 8 dello schema di decreto in esame** - della competenza istruttoria e di decretazione in materia di controlli di denaro al seguito esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, rispetto alla previgente normativa, non comporta né un aumento dei carichi di lavoro né la necessità di ricorrere a risorse umane, strumentali e finanziarie maggiori rispetto a quelle utilizzate a legislazione vigente.

Ciò in quanto la previsione dell'**art. 8** è speculare alla disciplina di cui all'**art. 11**, che attribuisce in via esclusiva alla Banca d'Italia la competenza istruttoria e di decretazione in materia di comunicazioni valutarie statistiche.

Nella normativa vigente, infatti, in entrambe le materie, la competenza istruttoria è distinta da quella sanzionatoria, essendo attribuita la prima all'Ufficio italiano dei cambi, recentemente soppresso e confluito in Banca d'Italia, e la seconda al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'attribuzione di ambedue le fasi procedimentali ad una sola autorità, secondo un criterio di competenza per materia, ha l'obiettivo di evitare la duplicazione dell'attività istruttoria. Infatti, attualmente il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la relazione predisposta dall'autorità di vigilanza prima di emettere il decreto sanzionatorio, ponendo in essere, di fatto, un'ulteriore fase istruttoria.

Con l'innovazione recata dallo **schema di decreto**, si conseguirà, pertanto, anche una significativa riduzione dei termini procedimentali.

Articolo 16
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.

L'**articolo 16** fissa al 1° gennaio 2009 la data di entrata in vigore del decreto in esame.

Ultimi dossier del Servizio Studi

36/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. II (artt. 60-84) Ed. provvisoria
37	Schede di lettura	Disegno di legge AA. SS. nn. 586 e 905 "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria"
38	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 999 "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"
39	Dossier	Materiali sui temi attuali di politica estera
40	Documentazione di base	La scuola italiana in alcune rilevazioni internazionali
41	Dossier	Sintesi e tematiche economiche e sociali estratte dal Rapporto annuale Istat e dalla Relazione annuale della Banca d'Italia per l'anno 2007
42	Dossier	La tassazione del reddito familiare
43	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1018 "Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"
44	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 339 "Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico"
45	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1038 "Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".